



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ALIPARMA SRL

Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

- 1.1. Oggetto delle presenti Condizioni Generali di Trasporto (d'ora in poi "**Condizioni Generali**") è la disciplina del contratto per la prestazione del servizio consistente nel trasporto aereo di Passeggeri e Bagagli.
- 1.2. Le presenti Condizioni Generali di Trasporto si applicano:
 - al soggetto (d'ora in poi anche "**Passeggero**") che, a qualsivoglia titolo, si avvalga del servizio di trasporto aereo eseguito da Aliparma S.r.l. (d'ora in poi anche "**Vettore**");
 - al soggetto (d'ora in poi "**Cliente**") che effettua la Prenotazione del Trasporto aereo per conto del Passeggero;
 - al soggetto, diverso dal Vettore che, in qualità di ausiliario e/o preposto del Vettore medesimo, esegua, in base ad accordo con quest'ultimo, in tutto o in parte, il trasporto concordato con il Passeggero e/o con il Cliente.
- 1.3. Le Condizioni Generali non trovano applicazione in caso di trasporto diverso da quello aereo in oggetto; trovano invece applicazione in caso di trasporto, anche diverso da quello aereo, effettuato al di fuori di un aeroporto, purché esso sia strettamente necessario per l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo del Passeggero e Bagagli, in esecuzione di un contratto di trasporto aereo da effettuarsi con un aeromobile di cui il Vettore sia proprietario o abbia la disponibilità.

Art. 2 - DEFINIZIONI

- 2.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, fatta salva ogni altra espressa indicazione, i termini e le definizioni che seguono hanno il significato così definito:
 - a) col termine "**Aliparma**" si intende la Aliparma srl, con sede legale in Parma, Via Adorni, n.1;
 - b) col termine "**Trasporto**" s'intende il "trasporto aereo", previsto dal contratto e concluso tra il Vettore ed il Passeggero, ovvero tra il Vettore ed il Cliente, come *infra* definiti, consistente nella prestazione di trasporto che il Vettore fornisce a seguito della conclusione del contratto, nonché il periodo compreso tra l'inizio delle operazioni di imbarco e il termine delle operazioni di sbarco;

ALIPARMA S.R.L.

SEDE LEGALE: VIA A. M. ADORNI, 1 TEL. 0521.202313 FAX 0521.207461 43100 PARMA

BASE OPERATIVA: AEROPORTO DI PARMA VIA LICINIO FERRETTI, 50/A 43126 - PARMA

UFF. OPERATIVO: TEL. 0521.982711 FAX 0521.944668

UFF. TECNICO: TEL. 0521.948164 FAX 0521.982694

CAPITALE SOCIALE € 520.000 INT. VERS. COD. FISC. P. IVA REG. IMPRESE DI PARMA 01537310342 R.E.A. DI PARMA N. 161039
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA MIPIEN S..P.A.

- c) col termine "**Vettore**" si intendono tutti i vettori aerei, contrattuali o di fatto, che trasportano o s'impegnano a trasportare il Passeggero ed il suo Bagaglio in base al documento di conferma;
- d) col termine "**Prenotazione**" si intende la prenotazione effettuata dal Passeggero o dal Cliente nell'interesse del Passeggero, per l'acquisto di un volo, accettata dal Vettore, nel rispetto delle presenti Condizioni generali;
- e) col termine "**Cliente**" si intende il soggetto, persona fisica o persona giuridica diversa dal Passeggero che effettua la Prenotazione per conto e nell'interesse del Passeggero;
- f) col termine "**Passeggero**" si intende la persona fisica che si avvale del servizio di Trasporto aereo eseguito da Aliparma S.r.l.; col termine "**Bagaglio**" si intendono i beni in possesso del Passeggero, usati o tenuti dallo stesso durante il viaggio nella cabina dell'aeromobile, a proprio rischio e responsabilità. Il suo trasporto in cabina è consentito qualora le misure rientrino nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile e risultino compatibili con le caratteristiche proprie dell'aeromobile sul quale il Passeggero effettua il viaggio;
- g) col termine "**Documento di Conferma**" si intende il documento di conferma della prenotazione del volo;
- h) col termine "**Indirizzo del Vettore**" s'intende, in mancanza di differente specificazione, quello indicato nel documento di conferma;
- i) con il termine "**Cabina**" si intende la parte dell'aeromobile adibita all'alloggiamento del Passeggero e dei Bagagli;
- j) con il termine "**Sito Internet**" si fa riferimento al sito internet del Vettore www.aliparma.it sul quale sono reperibili gli indirizzi del Vettore a cui potersi rivolgere per assistenza telefonica e telematica o per ricevere o chiedere informazioni sul servizio di trasporto aereo;
- k) col termine "**DSP**", Diritto speciali di prelievo, si intende una unità di misura fissata dal Fondo Monetario Internazionale, la cui quotazione può essere verificata al sito www.imf.org.
- l) col termine "**Locazione**" si intende la messa a disposizione dell'aeromobile o parte di esso senza equipaggio;
- m) col termine "**Noleggjo**" si intende la messa a disposizione dell'aeromobile o parte di esso con equipaggio;
- n) col termine "**Comandante**" si intende il comandante dell'aeromobile;
- o) con il termine "**Ausiliario**" o "**Preposto**" si intende la persona o enti e società diverse dal Vettore che forniscono servizi ausiliari od accessori al trasporto aereo, ad esempio i gestori aeroportuali. Essi sono dotati di autonomia negoziale e rispondono direttamente degli eventuali danni arrecati al Passeggero;

- p) con il termine "**Danno**" si intende un comprovato ed effettivo pregiudizio, economicamente valutabile, occorso alla persona del Passeggero o ai beni trasportati dallo stesso, in conseguenza di un evento verificatosi nel corso del trasporto: tale pregiudizio include un effetto immediato e diretto (danno emergente) dell'evento e può consistere in un mancato guadagno futuro (lucro cessante), con esclusione dei danni indiretti e/o consequenziali e/o non prevedibili al momento della stipula del contratto di trasporto;
- q) con il termine "**Data di Partenza**" si intende il giorno previsto per il volo dell'aeromobile: essa viene concordata di volta in volta dal Vettore e dal Passeggero ovvero dal Vettore e dal Cliente, secondo le esigenze di ciascuna parte e nel rispetto comunque delle indicazioni generali fornite dal Vettore per ragioni organizzative;
- r) con il termine "**Negato Imbarco**" si intende il rifiuto, opposto dal Vettore, di trasportare il Passeggero su un volo qualora sussistano ragionevoli cause per negare lo stesso, quali motivi di salute, sicurezza o inadeguatezza della documentazione di viaggio;
- s) con il termine "**Operazioni di Imbarco e di Sbarco**" si intendono quelle operazioni eseguite dal Vettore per l'effettuazione del percorso dall'aerostazione all'aeromobile e viceversa. Quanto al Passeggero e al Bagaglio:
- le operazioni di imbarco hanno inizio al momento dell'uscita dall'aerostazione e terminano al momento dell'ingresso nell'aeromobile;
 - le operazioni di sbarco hanno inizio al momento dell'uscita dall'aeromobile e terminano al momento dell'ingresso nell'aerostazione.
- t) con il termine "**Orario di Partenza**" si intende l'ora della data di partenza prevista per l'inizio del volo dell'aeromobile: essa viene concordata di volta in volta dal Vettore e dal Passeggero ovvero dal Vettore e dal Cliente per conto del Passeggero, secondo le esigenze delle parti, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Vettore per ragioni organizzative;
- u) con il termine "**Tariffa**" si intende il prezzo complessivo per il trasporto insieme ad eventuali supplementi, nonché tasse e oneri di legge;
- v) con il termine "**Tratta**" si intende ogni singolo segmento, nazionale ed internazionale, di un volo così come concordato di volta in volta tra il Vettore ed il Passeggero ovvero tra il Vettore ed il Cliente per conto del Passeggero, secondo le esigenze di entrambi, nel rispetto delle indicazioni generali fornite dal Vettore.

Art. 3 - DISCIPLINA APPLICABILE – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

3.1. Il Trasporto è disciplinato dalle seguenti normative, ove caso per caso applicabili:

- le norme del Codice Civile italiano;
 - le norme del Codice della Navigazione in materia di trasporto di persone e di cose di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151;
 - le disposizioni della Convenzione di Varsavia del 1929 in materia di responsabilità;
 - Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 settembre 1977;
 - le disposizioni della Convenzione di Montreal del 1999 in materia di unificazione di alcune regole in materia di trasporto aereo internazionale;
 - le disposizioni del Regolamento CE n. 2027/97, così come modificato ed integrato dal Regolamento CE n. 889/02 sulla responsabilità del Vettore aereo in caso di incidenti;
 - le disposizioni del Regolamento CE n. 261/04, in materia di compensazione e assistenza ai Passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato;
 - Regolamento CE n. 785/2004 relativi ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;
 - Regolamento CE n. 2111/2005 relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai Passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'art. 9 della direttiva 2004/36/CE e successive modificazioni e integrazioni;
 - Regolamento n. 910/2006, che ha modificato il Regolamento n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del Regolamento CE n. 2111/2005;
 - Regolamento ENAC per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano (delibera n. 43/2006);
 - le disposizioni del Regolamento CE n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta nel trasporto aereo;
 - le altre normative, anche regolamentari, nazionali ed estere applicabili.
- 3.2. Le presenti Condizioni Generali sono state predisposte in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trasporto aereo.
- 3.3. In caso di eventuale conflitto fra le presenti Condizioni Generali e la normativa applicabile, quest'ultima prevale sulle Condizioni Generali, restando valide ed efficaci le clausole non incompatibili con tale normativa in quanto derogabile.
- 3.4. Il trasporto su un aeromobile di cui il Vettore abbia la disponibilità presuppone ed implica l'integrale conoscenza ed accettazione da parte del Passeggero e del Cliente delle presenti Condizioni Generali di Trasporto.

- 3.5. Le presenti Condizioni Generali possono essere soggette a variazioni e/o aggiornamenti da parte del Vettore, il quale provvederà a darne tempestiva comunicazione sul proprio Sito Internet; nessun agente, dipendente o preposto del Vettore ha il potere di sostituire, modificare od annullare le clausole delle presenti Condizioni Generali.
- 3.6 Qualora il Trasporto sia effettuato sulla base di un contratto di Noleggio o di Locazione, le presenti Condizioni Generali si applicano solo in quanto richiamate espressamente dal contratto di Noleggio o di Locazione, ovvero dal Documento di Conferma.
- 3.7 Il Passeggero con disabilità o mobilità ridotta che necessiti di assistenza o indicazioni in partenza od all'arrivo in aeroporto o che abbia bisogno di assistenza speciale durante il Trasporto sarà tenuto a comunicarlo al momento della Prenotazione. Qualora la Prenotazione sia effettuata dal Cliente, dette informazioni dovranno, altresì, essere obbligatoriamente comunicate dal Cliente al Vettore.

Art. 4 PRENOTAZIONI E DOCUMENTO DI CONFERMA

- 4.1 Il Vettore si impegna a prestare il servizio di trasporto solo ed esclusivamente nei confronti del Passeggero che risulti titolare del regolare Documento di Conferma che costituisce il titolo di viaggio.
- 4.2 A fronte della richiesta di Prenotazione da parte del Passeggero e/o del Cliente, che può essere effettuata anche telefonicamente, tramite telefax, tramite posta elettronica o attraverso la compilazione del form *on-line* pubblicato sul sito internet del Vettore, Aliparma invierà, con le modalità di volta in volta concordate tra le parti, un preventivo o "**Documento di conferma**", unitamente all'Informativa generale inerente al viaggio, con l'indicazione analitica dei dati relativi al volo prenotato (data, ora, numero di Passeggeri *etc...*), al prezzo totale e alle modalità di pagamento.
- 4.3 La prenotazione del Trasporto si considera perfezionata al momento della ricezione da parte del Vettore del Documento di Conferma di cui al punto 4.2 che precede sottoscritto dal Passeggero o dal Cliente per conto del Passeggero o comunque al momento della ricezione da parte del Vettore, della conferma della Prenotazione, trasmessa con le modalità di cui al punto 4.2.
- 4.4 Il pagamento deve avvenire anticipatamente mediante le modalità specificate nel Documento di conferma, salvo diversa pattuizione delle parti.
- 4.5 Qualora le parti si accordino per il pagamento anticipato, ove lo stesso risulti, per qualsivoglia motivo, non perfezionato o non effettuato, il Vettore può rifiutare il Trasporto.

- 4.6 Il documento di viaggio così trasmesso non sarà rimborsabile, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7, né trasferibile a terzi per atto tra vivi né per causa di morte, fatta salva la possibilità di eseguire un cambio nome secondo le modalità di cui ai punti 4.7, 4.8 e 4.9 all'uopo comunicato dal Passeggero o dal Cliente che ha effettuato la Prenotazione.
- 4.7 Il tempo di disponibilità dell'aeromobile, le date concordate e il nome del Passeggero, una volta confermati, non potranno essere modificati, salvo successivo accordo con il Vettore, anche verbale, e compatibilmente con le esigenze del medesimo.
- 4.8 Il nominativo e il numero dei soggetti abilitati a fruire del servizio di Trasporto possono essere modificati, su richiesta del Passeggero o del Cliente, prima del *check in* e fino a 24 ore prima dell'Orario di Partenza, nel rispetto del numero massimo di Passeggeri e Bagagli deciso dal Vettore e nel rispetto, altresì, dell'art. 6 delle presenti Condizioni Generali. La data di partenza può essere modificata fino a 48 ore prima dell'orario stabilito per la partenza, contro il pagamento di un eventuale sovrapprezzo e compatibilmente alle esigenze del Vettore.
- 4.9 Il cambio nome determina l'attribuzione in capo al nuovo Passeggero dei servizi accessori eventualmente acquistati dal precedente Passeggero e/o dal Cliente: in ogni caso il Vettore non sarà tenuto ad alcun rimborso per le tariffe supplementari eventualmente corrisposte dal precedente, anche nel caso in cui il nuovo Passeggero non goda dei servizi accessori che avevano dato luogo all'applicazione di tale tariffa supplementare.

Art. 5 TARIFFE E SPESE ACCESSORIE

- 5.1 La Tariffa include il trasporto dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione finale, a meno che non sia altrimenti espressamente concordato, e non sono comprensive dei servizi di trasporto terrestre fra gli aeroporti e fra gli aeroporti e terminal urbani.
- 5.2 Ai sensi di quanto specificato al punto 4.3 la Tariffa, applicabile ed in vigore alla data di emissione del Documento di Conferma, deve essere corrisposta dal Passeggero e/o dal Cliente al Vettore, unitamente alle eventuali tariffe supplementari, tasse ed altri oneri non inclusi nel Documento di Conferma, a mezzo bonifico bancario o tramite carta di credito; se il pagamento avviene mediante bonifico bancario, la copia del pagamento dovrà pervenire al Vettore almeno 2 giorni lavorativi prima del volo, salvo diverso accordo delle parti.
- 5.3 Sono posti a carico del Passeggero e/o del Cliente le tasse e gli altri oneri aggiuntivi applicabili al trasporto, non inclusi nella Tariffa, imposti per legge o richiesti dalle Autorità governative o altre Autorità competenti, incluse quelle

aeroportuali relative ai Passeggeri, al Bagaglio o all'uso di tutti i servizi o infrastrutture.

- 5.4 Tasse e oneri imposti sui servizi di trasporto aereo possono essere oggetto di modifiche dipendenti da provvedimenti di legge e delle Autorità competenti; in caso di aumento di qualsiasi tassa od onere, il Passeggero e/o il Cliente è tenuto al pagamento a favore del Vettore del maggior importo derivante da tale aumento o istituzione fino alla data di inizio del volo aereo.
- 5.6 Le Tariffe saranno pagabili in Euro od in altra valuta accettata dal Vettore.

Art. 6 BAGAGLIO

- 6.1 Ai fini della sicurezza del volo, il Passeggero ha diritto al trasporto, senza alcuna tariffa supplementare, del Bagaglio avente peso e dimensioni complessive pari a quelle indicate sub Allegato I alle presenti Condizioni Generali.
- 6.2 Il Passeggero e/o il Cliente per conto del Passeggero deve informare il Vettore della volontà di trasportare strumenti o attrezzature diverse, per peso e/o dimensioni, dal Bagaglio di cui al punto sopra. Previa comunicazione al Vettore dell'entità, dei pesi e delle dimensioni degli stessi, il Vettore potrà negare o autorizzare il trasporto.
- 6.3 Nel rispetto della normativa vigente, il Vettore non assume alcuna responsabilità per danni occorsi ai Bagagli deperibili, per quelli occorsi a Bagagli fragili se non adeguatamente imballati e segnalati quali tali.
- 6.4 In caso di danni diversi da quelli al punto 6.3, il Vettore risponde entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- 6.5 Per ragioni di sicurezza, non possono essere inseriti nel Bagaglio oggetti pericolosi per l'aeromobile, per le persone o cose che si trovano a bordo dello stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo esplosivi, veleni, armi, liquidi e/o solidi infiammabili *etc.* o comunque qualsiasi oggetto proibito dalle disposizioni vigenti negli Stati di partenza e di destinazione del Trasporto o che vengano sorvolate durante lo stesso.
- 6.6 Se, nonostante il divieto sub 6.5, il Passeggero dovesse includere nel Bagaglio alcuno degli oggetti sopra indicati, il Passeggero e il Cliente saranno responsabili per qualsiasi danno o perdita cagionato all'aeromobile o a terzi, con esclusione di qualsivoglia responsabilità del Vettore.

Art. 7 ORARI, RITARDI E CANCELLAZIONI

- 7.1 All'atto della prenotazione, il Vettore comunicherà al Passeggero o al Cliente per conto del Passeggero l'orario di partenza concordato.
- 7.2 Il Vettore svolgerà tutte le possibili attività atte a rispettare i tempi di volo, eventualmente richiesti e concordati: qualora sia costretto a modificare l'orario di

partenza, comunicherà detta modifica al Passeggero o al Cliente con congruo anticipo.

- 7.3 Fermo restando quanto previsto nel Regolamento CE 261/2004 ed impregiudicati i diritti spettanti al Passeggero in base alla legge applicabile, nonché quelli ad esso spettanti in base alle altre clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali in tema di responsabilità civile del Vettore, il Vettore non potrà in alcun caso ritenersi responsabile per ritardi e/o cancellazioni dovute a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso con l'esclusione di qualsiasi diritto in capo al Passeggero e/o Cliente di avanzare richieste di danni o maggiori oneri.

Art. 8 CONDOTTA A BORDO DELL'AEROMOBILE

- 8.1 Il Passeggero dovrà rispettare, sotto la propria esclusiva responsabilità tutte le leggi, i regolamenti, le prescrizioni, le richieste e le condizioni per il viaggio in vigore nello Stato di partenza, di transito e di destinazione, nonché le indicazioni e le istruzioni del Vettore.
- 8.2 Qualora il Passeggero a bordo dell'aeromobile pregiudichi la sicurezza del volo, ovvero disturbi l'equipaggio o gli altri Passeggeri e/o rechi un danno all'aeromobile stesso o alle cose trasportate, ovvero non osservi le disposizioni dell'equipaggio in tema di corretto comportamento a bordo, il Vettore provvederà a porre in essere tutte le misure necessarie per impedire o limitare tale comportamento, ivi comprese eventuali misure coercitive nei limiti delle previsioni di legge.

Art. 9 RIFIUTO DI IMBARCO

- 9.1 Il Vettore potrà rifiutare il trasporto di Passeggero o Bagaglio, qualora un Passeggero, a causa del suo comportamento a bordo o per le sue condizioni fisiche o mentali (ivi inclusa la temporanea inabilità dovuta ad alcol o droghe), od il relativo Bagaglio presentano rischi specifici o mettono altrimenti in pericolo l'aeromobile, gli altri Passeggeri, l'equipaggio o le cose trasportate, ovvero creano ostacolo allo svolgimento delle operazioni di volo e di quelle connesse. In tali ipotesi il Vettore potrà altresì adottare quelle misure che riterrà necessarie per impedire o evitare il protrarsi di tale comportamento, ivi compresi lo sbarco e l'adozione di eventuali misure di rigore. In nessun caso, il mancato imbarco di un Passeggero per i predetti motivi potrà essere considerato quale negato imbarco ai sensi del Regolamento CE 261/2004 e conferisce i relativi diritti nel medesimo previsto in favore del Passeggero.

Art. 10 MODIFICHE DEL CONTRATTO

10.1 Nessun agente, ausiliario, dipendente, preposto e rappresentante del Vettore ha il potere di sostituire, modificare od annullare le norme delle presenti Condizioni di contratto.

Art. 11 RESPONSABILITA' DEL VETTORE

11.1. RESPONSABILITA' PER DANNI ALLA PERSONA DEL PASSEGGERO

- a) Il trasporto aereo di Passeggeri è disciplinato dalle normative elencate all'art. 3.
- b) Il Vettore è responsabile, nei limiti delle Condizioni Generali qui esposte e nei limiti della normativa sopra richiamata, del danno derivante dalla lesione personale o dalla morte del Passeggero purché il fatto che ha cagionato la morte o la lesione si sia verificato a bordo dell'aeromobile o nel corso delle operazioni di imbarco o di sbarco e sia, in ogni caso, dipeso da un evento o un accadimento inaspettato e/o inusuale che si presenti come estraneo al Passeggero.
- c) Il Vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito.
- d) Il Vettore non può escludere né limitare la propria responsabilità per i danni derivanti da lesioni o morte del Passeggero che non eccedano 113.000 DSP. Per i danni derivanti da lesioni o morte del Passeggero che eccedano i 113.000 DSP, il Vettore non risponde dei danni, qualora dimostri che il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati oppure che è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.
- e) Qualora il Passeggero si trovi, a causa dell'età o dello stato mentale o fisico, in condizioni tali che il trasporto aereo comporti per lo stesso qualsiasi rischio o pericolo, il Vettore non sarà responsabile né per l'aggravamento di tale stato, né per l'insorgere di qualsiasi malattia, lesione o invalidità, né per la morte, che siano riconducibili a tale stato.
- f) La copertura assicurativa del Vettore per la responsabilità nei confronti del Passeggero è adeguata e conforme alla normativa applicabile in materia.
- g) In caso di lesioni o morte di un Passeggero, il Vettore verserà, in quanto possibile, entro 15 giorni dall'identificazione della persona fisica avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche ed in proporzione al danno subito. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP (ossia al controvalore dello stesso in moneta corrente).

- h) Il riconoscimento degli anticipi di cui al punto g), non costituisce riconoscimento alcuno di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base della responsabilità del Vettore.
- i) Sarà facoltà del Vettore richiedere la restituzione, totale o parziale, di tale anticipo, qualora lo stesso risulti non dovuto ovvero nel caso in cui colui che ha ricevuto l'anticipo non sia la persona fisica avente titolo al risarcimento.
- j) Se il Vettore aereo che opera il volo non è il Vettore aereo contraente, il Passeggero ha il diritto di presentare la richiesta di risarcimento o un reclamo ad entrambi.

11.2 RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER DANNI AI BAGAGLI DEI PASSEGGERI

- a) Il Vettore è responsabile per i danni derivanti dalla distruzione, perdita o deterioramento del Bagaglio trasportato qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o ausiliari incaricati.
- b) La responsabilità del Vettore non può eccedere la somma di 1.131 DSP (ossia al controvalore dello stesso in moneta corrente) per Passeggero.
- c) Il Vettore non è responsabile per i danni al Bagaglio ed al contenuto del medesimo dovuto alla natura del Bagaglio, da difetto o vizio intrinseco del medesimo, da normale deterioramento dovuto all'uso o, comunque, imputabile al contenuto del Bagaglio stesso. Il Passeggero i cui oggetti hanno causato danni alla persona o al Bagaglio di un'altra persona oppure ai beni del Vettore, dovrà risarcire il Vettore per tutti i danni e le spese che ne derivino.
- d) Il Passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità più elevato effettuando apposita dichiarazione speciale di interesse al momento della consegna del Bagaglio al Vettore, dietro pagamento di un supplemento di prezzo.

11.3 RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER DANNI DA RITARDO NEL TRASPORTO DI PASSEGGERI

- a) Ferma restando l'applicabilità al Trasporto delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 261/2004 in materia di compensazione, assistenza ai Passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, la responsabilità del Vettore per danni derivanti da ritardo nel Trasporto non potrà eccedere la somma di 4.150 DSP per Passeggero.
- b) Tuttavia, il Vettore non è responsabile qualora dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati abbiano adottato tutte le misure ragionevolmente richieste per evitare il danno, ovvero nel caso in cui fosse loro impossibile adottare predette misure.

11.4 NORME COMUNI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ

- a) Il Vettore è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti della persona che chiede il risarcimento qualora:

- dimostri che il Passeggero medesimo ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza ovvero per atto illecito o per omissione;
 - la richiesta di risarcimento sia stata presentata da persona diversa dal Passeggero;
 - il danno avrebbe potuto essere evitato dal Passeggero utilizzando l'ordinaria diligenza;
 - il danno derivi dalla osservanza di leggi, regolamenti, ordini o prescrizioni delle autorità o dall'osservanza degli stessi da parte del Passeggero;
 - si tratti di danni indiretti e/o consequenziali e danni non prevedibili quali effetti normali dell'inadempimento o dell'illecito del Vettore.
- b) Qualsiasi esclusione o limitazione di responsabilità del Vettore si applicherà agli agenti, dipendenti e rappresentanti del Vettore stesso ed a qualsiasi persona fisica o giuridica, i cui aeromobili siano utilizzati dal Vettore stesso per il Trasporto, compresi gli agenti, i dipendenti e i rappresentanti di detta persona fisica o giuridica.
- c) Rimane salva la responsabilità degli ausiliari e preposti per i danni cagionati nell'esercizio delle loro funzioni.
- d) La responsabilità non può in ogni caso superare l'ammontare del danno provato.

Art. 12 RECLAMI - TERMINI E AZIONI LEGALI DI RISARCIMENTO

- 12.1 Resta inteso che, in caso di ritardo nella consegna del Bagaglio, il reclamo deve essere presentato entro ventuno giorni dalla data in cui il Bagaglio doveva essere messo a disposizione del Passeggero. In caso di danno al Bagaglio, invece, la persona avente diritto alla consegna del Bagaglio deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al Vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento del Bagaglio stesso.
- 12.2 In entrambi i predetti casi, il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini. In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni del Passeggero nei confronti del Vettore.
- 12.3 Fermi restando i termini per la presentazione del reclamo, il Passeggero decade dal diritto al risarcimento dei danni se non aziona in giudizio i propri diritti entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare o dal giorno in cui il Trasporto è stato interrotto.
- 12.4 Ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base al contratto di trasporto può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalle presenti Condizioni Generali o dalla normativa applicabile e quivi richiamata.
- 12.5 Il Vettore avrà la facoltà di agire in giudizio per il risarcimento del danno, qualora il Passeggero si rendesse inadempiente anche ad uno solo degli obblighi quivi

accettati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, senza limiti di somma, per qualsiasi danno diretto e/o indiretto.

Art. 13 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs 196/2003

- 13.1 Per effettuare la prenotazione ed ottenere i servizi offerti da Aliparma S.r.l. il Passeggero ed il Cliente dovranno comunicare i propri dati personali ed il Cliente dovrà comunicare, altresì, i dati essenziali del Passeggero per conto del quale viene effettuato il servizio di Trasporto prenotato; i dati personali comunicati saranno utilizzati e conservati al solo fine di adempiere ad obblighi contrattuali, contabili e amministrativi strettamente connessi al servizio di trasporto svolto, previsti dalla legge, pertanto, non è necessario il consenso esplicito dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, lett. B) del D.Lgs. 196/2003.
- 13.2 Tali dati potranno essere elaborati anche con strumenti informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dallo stesso D.Lgs 196/2003 ed il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza per assicurarne la riservatezza e la tutela dei diritti dell'interessato.
- 13.3 I dati comunicati saranno utilizzati prevalentemente per i seguenti fini: **(i)** prenotazione e acquisto del biglietto, **(ii)** fornitura di prestazioni o servizi specifici legati alla prestazione del trasporto, **(iii)** ricerca, assistenza e informazione commerciale.
- 13.4 Inoltre, tali dati possono essere usati per facilitare l'adempimento delle formalità amministrative e nei rapporti con Istituti o Società, quali a titolo meramente esemplificativo Banche ed Istituti di credito, Società di assicurazioni, Società di recupero crediti o di factoring, Studi legali *etc.*
- I dati non saranno divulgati all'esterno salvo che a persone, organi ed enti che esercitano funzioni di sorveglianza su Aliparma S.r.l. od a società, anche estere, da essa controllate o ad essa collegate e fatte salve richieste provenienti da autorità e/o soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere a tali dati da norma di legge o di normativa secondaria o comunitaria, ai sensi di quanto sancito nel Regolamento UE n. 996/2010 in materia di "Inchieste e prevenzione di incendi e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile".
- 13.6 Titolare del trattamento è Aliparma S.r.l. con sede in Parma, Via A.M. Adorni, 1 e Responsabile dello stesso è Protechta S.r.l. con sede in Parma, Via A.M. Adorni 1. I successivi eventuali mutamenti della persona del Titolare e/o del Responsabile saranno resi noti mediante indicazione in apposita sezione del sito web www.pizzarotti.it dell'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.; potranno inoltre essere richieste ulteriori informazioni scrivendo all'indirizzo e-mail: responsabile.privacy@pizzarotti.it

13.7 Per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente articolo si richiama integralmente la disciplina prevista dal D.Lgs. 196/2003.

Allegato 1

DISPOSIZIONI RELATIVE AI BAGAGLI

Ai fini della sicurezza aeroportuale e della sicurezza del volo il Bagaglio è soggetto alle limitazioni di peso previste e a ciascun Passeggero è consentito il trasporto gratuito in cabina – compatibilmente con la disponibilità di spazio negli appositi alloggiamenti o sotto i sedili – di un solo Bagaglio a mano, non eccedente il peso di Kg 5, identificato con un'etichetta recante nome e cognome del Passeggero stesso, a condizione, che la somma delle dimensioni (base, altezza, profondità) non superi complessivamente i 115 cm.

In aggiunta al suddetto Bagaglio a mano, al Passeggero è permesso di portare in cabina - sempre compatibilmente con lo spazio disponibile - i sotto elencati articoli:

- una borsetta o borsa porta documenti o PC portatile;
- un apparecchio fotografico, una videocamera o lettore CD;
- apparecchio telefonico mobile, altri apparati elettrici/elettronici di piccole dimensioni di uso abituale;
- un ombrello;
- un soprabito o impermeabile;
- un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare;
- articoli da lettura per il viaggio;
- una culla portatile/passeggino e latte/cibo per neonati bambini, necessario per il viaggio;
- libri, giornali e riviste da leggere durante il viaggio;
- articoli acquistati presso i "duty free" ed esercizi commerciali all'interno dell'aeroporto e sugli aeromobili
- medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici e dietetici strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per i medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica;
- sostanze liquide nei limiti consentiti.

E' fatto divieto al Passeggero, per ragioni di sicurezza, di trasportare in cabina i seguenti articoli o oggetti:

- pistole, armi da fuoco e altre armi, inclusi accendini a forma di arma da fuoco, armi giocattolo di qualsiasi tipo, balestre, componenti di arma da fuoco, dispositivi per stordire o trasmettere una scossa, fionde, lanciarpioni e fucili subacquei, pistole a sfere, pistole ad aria, fucili e armi a pallini, pistole industriali con dardi e pistole fissa

chiodi, pistole lanciarazzi, pistole per starter, repliche e imitazioni di armi da fuoco, strumenti per sopprimere gli animali senza dolore e tutte le armi da fuoco;

- armi appuntite o con spigoli o oggetti taglienti, fra cui arpioni e lance, asce e accette, attrezzi da artigiano che possono essere utilizzati come armi a punta o a spigolo (ad esempio trapani e relative punte, taglierine, cutter, tutti i tipi di seghe, cacciaviti, palanchini, martelli, pinze, chiavi inglesi, saldatori), bastoni da sci e da passeggio / escursionismo, bisturi, coltelli, compresi i coltelli cerimoniali, con lame lunghe oltre 6 cm, di metallo o di qualsiasi altro materiale sufficientemente robusto da farne armi potenziali, forbici con lame lunghe oltre 6 cm, frecce e dardi, machete, mannaie da macellaio, pattini per pattinaggio su ghiaccio, piccozze per ghiaccio e rompighiaccio, ramponi, rasoi aperti e lame da rasoio (esclusi i rasoi di sicurezza o monouso con le lame incorporate nella cartuccia) sciabole, spade e bastoni con lama nascosta, stelle da lancio, temperini o coltelli a scatto con lame di qualsiasi lunghezza;

- strumenti smussati che possono causare lesioni, fra cui attrezzature per arti marziali, canne da pesca, mazze da baseball e da softball, mazze da cricket, mazze da golf, mazze da hockey, mazze da lacrosse, mazze o bastoni rigidi o flessibili (ad esempio manganelli, sfollagente e bastoni), pagaie per kayak e canoa, skate-board, stecche da biliardo e affini;

- qualsiasi sostanza esplosiva o altamente infiammabile che rappresenti un rischio per la salute dei Passeggeri e dell'equipaggio o per la sicurezza dell'aeromobile o dei beni, fra cui acquaragia e solvente per vernici, bevande alcoliche con contenuto volumetrico di alcol superiore al 70%, candelotti o cartucce fumogene, combustibili liquidi infiammabili (ad esempio petrolio/benzina, gasolio, combustibile per accendini, alcol, etanolo), detonatori, detonatori e micce, esplosivi e ordigni esplosivi, fiammiferi non di sicurezza, fuochi d'artificio, razzi (di qualsiasi tipo) ed altri articoli pirotecnici (compresi i petardi e le cartucce giocattolo), gas e contenitori per gas (ad esempio butano, propano, acetilene, ossigeno) di grande volume, granate di qualsiasi tipo, mine ed altri materiali militari esplosivi, munizioni, repliche o imitazioni di materiali o ordigni esplosivi, torcia subacquea con batterie inserite, vernice a spruzzo di aerosol;

- qualsiasi sostanza chimica o tossica che rappresenti un rischio per la salute dei Passeggeri e dell'equipaggio o per la sicurezza dell'aeromobile o dei beni, fra cui acidi e alcali (ad esempio batterie "bagnate" versabili), estintori, materiale infettivo o materiale biologico pericolosi (ad esempio sangue infetto, batteri e virus), materiale radioattivo (ad esempio isotopi medici o commerciali), materiali ad accensione o combustione spontanea, sostanze corrosive o candeggianti (ad esempio mercurio, cloro), spray disabilitanti o immobilizzanti (ad esempio spray irritanti, gas lacrimogeni) e veleni.

- liquidi, fra cui acqua ed altre bevande, zuppe, sciroppi, creme, lozioni ed oli, profumi, spray, gel (incluso gel per capelli e per doccia), contenuto di recipienti sotto pressione

(incluse schiume da barba, altre schiume, aerosol e deodoranti), paste (inclusi dentifrici), miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di analoga consistenza, a meno che tali liquidi non siano contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall'altro Bagaglio a mano.

Per busta/sacchetto/busta di plastica trasparente richiudibile deve intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa.

E' fatto altresì divieto al Passeggero di inserire nel proprio Bagaglio:

- animali vivi;
- oggetti di valore, fragili o deperibili, denaro, gioielli, metalli preziosi, argenteria, titoli negoziabili, titoli di credito o altri valori, documenti commerciali, passaporti e altri documenti di identità o campionari.

Non rientrano nel divieto di cui sopra articoli quali:

- medicinali o articoli da toeletta necessari per il viaggio (in quantità ragionevoli);
- bevande alcoliche in modica quantità;
- articoli da fumo in modica quantità;
- "*pace makers*" cardiaci anche contenenti materiali radioattivi;
- piccoli cilindri meccanici di anidride carbonica (compresi ricambi sufficienti per il viaggio) portati dai Passeggeri per azionare arti meccanici;
- piccoli cilindri di ossigeno o d'aria per uso medico.

Conformemente alla normativa internazionale, la Circolare del Ministero dei trasporti n. 40/0151 del 18 marzo 1996, integrata dalla Circolare ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) n. 99-2632/DG del 22 luglio 1999, proibisce l'uso, a bordo degli aeromobili, di tutti i dispositivi elettronici portatili, fatta eccezione per:

- dispositivi di ausilio all'udito;
- *pace-makers*;
- rasoi elettrici;
- riproduttori portatili di suoni non a lettura laser o digitali;
- computer portatili non collegati né con stampanti né con lettori CD, limitatamente alla sola fase di crociera e previa specifica approvazione del Comandante.

L'uso a bordo dei suddetti dispositivi è consentito prima della chiusura delle porte dell'aeromobile, a meno che il Comandante dello stesso non ritenga che il loro uso sia incompatibile con le operazioni in corso.

Il Comandante dell'aeromobile può autorizzare l'uso dei summenzionati dispositivi anche durante eventuali lunghe attese a terra nell'aeromobile a porte chiuse, sempre che lo ritenga compatibile con la situazione in atto.

Ai fini della sicurezza aeroportuale e della sicurezza del volo, è altresì vietato il trasporto dei seguenti articoli:

- bombolette spray per difesa personale;
- componenti di impianti del carburante dei veicoli che hanno contenuto di carburante;
- congegni di allarme;
- esplosivi, compresi detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi;
- gas, compresi il propano e il butano;
- liquidi infiammabili, compresi la benzina e il metanolo;
- liquidi refrigeranti ed irritanti;
- materiale radioattivo, compresi gli isotopi medici o commerciali;
- solidi infiammabili e sostanze reattive, compresi il magnesio, dispositivi di accensione, articoli pirotecnici e razzi;
- sostanze corrosive, compresi il mercurio e le batterie per veicoli;
- sostanze infiammabili liquide/solide compreso alcool superiore a 70 gradi;
- sostanze magnetizzanti;
- sostanze ossidanti e perossidi organici, compresi la candeggina e i kit per la riparazione della carrozzeria delle automobili;
- sostanze tossiche o infettive, compresi il veleno per topi e il sangue infetto;
- torcia subacquea con batterie inserite.